



Spett.le
Chemi.pul Italiana srl



ADP
ADP-2021-0005943
del 20-05-2021 10:15

E p.c Spett.le
Ufficio Acquisti Gare e Contratti
SEDE

Pec: utec@chemipul.it

DETERMINA /LETTERA D'ORDINE

Oggetto: AEROPORTO DI GROTTAGLIE – Servizio di bonifica del vano ex inceneritore da manufatti contenenti amianto, compreso il trasporto e lo smaltimento
Smart CIG: Z3831C866F

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 20.02.2020;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. (anche Codice);
- il D.L.76/2020 e successiva legge di conversione nr. 120/20;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice.

Premesso che

è reso necessario ed urgente, nell'ambito degli interventi riguardanti il Test Range presso l'aeroporto di Grottaglie, procedere con la bonifica del vano ex inceneritore a causa della presenza di tubazioni in cemento amianto, propedeutica all'assegnazione di predetta area alla Gemmo SpA, società manutentrice degli aeroporti pugliesi, da utilizzare come officina;

Tenuto conto che

è stata predisposta dal Rup una consultazione del mercato con richiesta a nr. 2 operatori economici specializzati nel servizio *de quo*;

Preso atto che

in esito alla ricezione delle offerte, la migliore è risultata essere quella della Società Chemi.pul Italiana Srl;

Dato atto che

a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, come aggiornato e novellato dal D.L. 76/2020 convertito in legge nr. 120/20 per l'affidamento dell'intervento di cui trattasi si può procedere con

l'affidamento tenuto conto dell'esito della consultazione del mercato e comparazione delle offerte condotta dal RUP;

Dato atto altresì che

ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti adottano specifico provvedimento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Rilevato che

il servizio in opera è da considerarsi strumentale e direttamente connesso all'attività di gestione del bene aeroportuale individuato all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, lo stesso è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, comma 1, del D. L.vo 50/2016);

Vista

l'offerta della società Chemi.pul srl., del 12.05.2021, per l'importo complessivo di Euro 2.950,00, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.P.R. 633/72, perché trattasi di intervento in ambito aeroportuale;

Preso atto che

il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Roberto Faedda, giusta nomina Prot. 5001 del 03/05/2021;

Considerata

la disponibilità finanziaria per l'affidamento *de quo* nell'ambito del Quadro Economico "Spese generali" riguardante gli interventi del "Test Range – Infrastrutturazione destinata all'insediamento di attività industriali orientate alla sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali presso l'aeroporto di Grottaglie"

DETERMINA

- di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di affidare** alla società Chemi.pul srl il servizio di bonifica del vano ex inceneritore da manufatti contenenti amianto, compreso il trasporto e lo smaltimento del materiale;
- di riconoscere** alla Società Chemi.pul Srl l'importo complessivo di Euro 2.950,00, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.P.R. 633/72;
- di dare atto** che il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni data fattura, ad esito della verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP;
- di dare atto** che la società Chemi.pul srl è in possesso di idonea copertura assicurativa per danni a terzi e che il personale addetto alle lavorazioni è in regola ai fini delle assicurazioni obbligatorie di legge contributive ed assicurative;
- di dare atto** che ai fini della tracciabilità di cui alla L. 136/2010 lo Smart CIG riferito al presente affidamento è il seguente: **Z3831C866F**

Per l'effetto:

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'affidataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a

qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto. L’Affidataria è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all’art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. Il Nr. di SMARTCIG da indicare sulle fatture è riportato in oggetto.

La fattura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all’indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l’oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola “Fattura” o “Nota di Credito”, come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015.

L’Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia SpA, pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte dell’Affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale e legitimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

L’Affidataria si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione “Società trasparente”.

L’Affidataria dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell’impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell’art.6 del D.P.R. 62/2013).

Sono a carico dell’Affidataria gli oneri relativi al rilascio dei pass di accesso alle aree doganali, la cui consistenza sarà determinata dall’ufficio sicurezza di AdP propedeuticamente all’avvio del servizio.

- Rilascio lasciapassare giornaliero veicoli in area sterile: € 12,20 + scorta;
- Rilascio lasciapassare definitivo veicoli in area sterile (validità max 5 anni): € 12,20
- Rilascio tesserino di ingresso aeroportuale visitatore con scorta: min. € 60,00 max 121,00 (a seconda della durata);

Clausola Pantouflage – Preso atto di quanto specificato dall’ANAC negli orientamenti nn da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015 l’Affidataria dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di AdP che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AdP nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con AdP.

Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR) – Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla normativa vigente, si dà atto che il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, 70128 Bari-Palese e che l’indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it.

I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all’art. 6 c. 1 lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all’uopo istruito ed autorizzato o da Responsabili del trattamento all’uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e saranno

conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni, è disponibile sul nostro sito all'indirizzo www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone.

L'Affidataria decadrà dal presente provvedimento qualora emerga una causa di esclusione di cui all'art. 80 del vigente Codice dei contratti pubblici a seguito delle verifiche di ufficio che potranno essere espletate a campione, in merito ai requisiti di ordine generale.

La presente determina sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 del Codice Appalti sul sito istituzionale di Aeroporti di Puglia nella sezione "Società Trasparente".

Si prega di restituire la presente firmata in segno di accettazione.

Il Direttore Generale
Arch. Marco CATAMERÒ

Per Accettazione

AEROPORTI DI PUGLIA
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Donato D'ALIBIA

